## TAVOLA SINOTTICO-COMPARATIVA DEGLI INCOTERMS 2000 A CURA DI CCI-ITALIA

- AVVERTENZE I. Nella presente tavola, in cui sono rappresentate schematicamente le condizioni di resa delle merci secondo i 13 Incoterms, la voce "spese" comprende sempre, salvo precisazione, le spese di trasporto. L'EXW comporta il livello minimo, e il DDP il livello massimo, di obbligazioni per il venditore.
  - Nell'EXW. il venditore deve solo mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro punto convenuto.
  - Nel DDP. il venditore deve sdoqanare la merce sia all'esportazione e deve anche provvedere al suo trasporto sino al "luogo di destinazione convenuto" ove avviene la consegna, con conseguente trasferimento dei rischi; tale luogo può essere situato anche in un qualisiasi posto interno nel Paese di destinazione. Tutto ciò vale anche per il DDU, fatta eccezione, avviamente, per lo sdoganamento all'importazione, che è a carico dell'importatore.
  - Anche nel CTP e nel CIP il "luogo di destinazione" (e nel CFR e nel CIF il "porto di destinazione") può trovarsi all'interno del Paese di destinazione; però, in questi ultimi quattro Termini la consegna avviene "alla partenza", rimettendo la merce al vettore (o primo vettore) e il venditore sopporta il costo (ma non il rischio) per il trasporto della merce a destinazione
  - II. I rischi di perdita o di danni alla merce passano dal venditore al compratore al momento della consegna; se il compratore o il vettore o altro soggetto che agisce per suo conto, non prende in consegna la merce nel tempo e nel luogo convenuto o se il compratore non dà al venditore, in tempo utile, le istruzioni di cui questi abbisogna per provvedere alla consegna, i rischi che la merce può correre a partire dalla data (o data ultima) prevista per la consegna ed ogni onere supplementare a carico della merce gravano sul compratore, a condizione, però, che la merce sia stata individuata quale merce oggetto del contratto
  - III. Il venditore è tenuto ad assicurare la merce solo nei Termini; al venditore e compratore possono, ovviamente, pattuire una copertura più ampia di quella prevista nei predetti due Termini; possono anche provvedere, ciascuno per proprio conto, ad assicurare la merce per la tratta di rischio di rispettiva spettanza, qualunque sia l'Incoterm utilizzato.

